

DELIBERAZIONE N. 53

Trasmessa all'organo di controllo

il prot. n. 11935



COMUNE DI OSTELLATO

PROVINCIA DI FERRARA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria in 1^ convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO TABELLE PARAMETRICHE DI DEFINIZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI
AGLI ARTT. 5 E 10 DELLA L. N.10 DEL 28.1.1977 - RETTIFICA ATTO
DELIBERATIVO C.C. N.46 DEL 14.7.1998.

L'anno millenovecentonovant otto addi TRENTUNO del mese di agosto alle ore 21
 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i
 Consiglieri comunali. All'appello risultano:

- 1) Melchiorri Gabriele
- 2) Ruttilio Antonello
- 3) Menegatti Valentino
- 4) Calafà Paolo
- 5) Pambianchi Patrizia
- 6) Farinelli Luca
- 7) Righetti Mario
- 8) Schiavi Massimo
- 9) Fuschini Daniela
- 10) Righetti Marco
- 11) Facchini Leda
- 12) Campi Maurizia
- 13) Novelli Giuliano
- 14) Palmonari Marcello
- 15) Vessecchia Libera Lucia
- 16) Ravasini Mariella
- 17) Ricci Antonio

Presenti	Assenti
I	
	I
I	
	I
I	
I	
I	
I	
I	
	I
I	
I	
I	
	I
I	
	I

Assiste il Segretario Comunale Sig. Franceschini Dr. Franco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Melchiorri Gabriele - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. _____ dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: 1. Ravasini 2. Campi 3. Palmonari

**OGGETTO : TABELLE PARAMETRICHE DI DEFINIZIONE ONERI DI
URBANIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 10 DELLA LEGGE 10 DEL
28.01.1977. RETTIFICA ATTO DELIBERATIVO C.C. N° 46 DEL 14.07.1998.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che con atto deliberativo C.C. n° 46 del 14.07.1998 venivano approvate le nuove tabelle parametriche di definizione degli oneri di cui alla legge n°10/77 artt.5 e 10;
- che nel sopracitato atto l'Amm.ne Com.le si riservava, anche a seguito del parere espresso dal Consigliere Novelli Giuliano (Capogruppo Lista U.P.M.), di apportare successive modifiche allo stesso qualora scaturissero nuovi indirizzi previo apposito incontro tra Giunta e Capigruppo;

Vista la nuova bozza proposta dall'Ufficio Tecnico;

Visto l'incontro tenutosi in data 18.07.98 tra Giunta e Capigruppo Consiglieri dalla quale è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle indicazioni procedurali tabelle parametriche di applicazione oneri approvate con atto deliberativo C.C. n° 46/98 e più precisamente :

- il punto 1.6.2 viene così riformulato: "Per gli interventi di edilizia residenziale gli oneri di urbanizzazione secondaria U2 sono ridotti sulla quota base valida per il capoluogo: - all'80% per le frazioni di Dogato, Rovereto, S.Giovanni - al 60% per le frazioni di Campolungo, Alberlungo, Libolla, Medelana, S.Vito. - al 60% per i centri di Bivio Correggi, Ponte Arzana, Bivio Gallare, Corte Centrale. - al 60% tutti gli interventi fuori dai centri abitati - al 50% tutti gli interventi sulle vie sprovviste di manto asfaltato fuori dai centri abitati."
- al punto 1.6.13 dopo "dal D.M. 14.06.89 n° 236" aggiungere: "secondo le seguenti modalità: a) quando il progetto prevede il livello di accessibilità ove la norma richiede solo visitabilità o adattabilità. b) quando l'accessibilità è ottenuta con impianto di sollevamento elettro-meccanici non obbligatori per norma."
- al punto 4 interventi non onerosi la lettera Q viene così sostituita: "Quando il cambio di destinazione d'uso con opere di immobili adibiti ad attività industriali o artigianali avviene oltre i 10 anni successivi all'ultima concessione edilizia riguardante lavori di "nuova costruzione", "ristrutturazione totale" o "ampliamenti superiori al 50% dell'esistente", il Comune applicherà l'aliquota ridotta corrispondente alla categoria R.E. senza aumento di C.U."

Ritenuto opportuno quindi rettificare l'atto deliberativo C.C. n° 46/98 con le modifiche sopracitate;

Vista la Legge n°10 del 28.01.77;

Aquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Capi Settori interessati ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e di legalità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 17, comma 68, della Legge 127/97;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di approvare le modifiche alle indicazioni procedurali tabelle di applicazione degli oneri di cui all'atto deliberativo C.C. n° 46/98 espressamente indicate in premessa e riguardanti i punti 1.6.2., 1.6.13 e il punto 4 lettera "Q";
- di approvare conseguentemente la nuova bozza indicazioni procedurali tabelle di applicazione oneri che si allega alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di applicare le nuove tabelle e indirizzi contenute nel presente atto alle istanze presentate dal giorno successivo alla data di esecutività del presente provvedimento;
- di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia Romagna entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Si dà atto che per la trattazione di questo punto sono assenti i Consiglieri Schiavi e Palmonari. I presenti sono 10.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Melchiorri Gabriele

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Franceschini Dr. Franco

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

- Viene inviata al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.):
- trattandosi di materia prescritta dall'art. 17, comma 33, della L. 127/97;
 - per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 17, comma 38, della L. 127/97);
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità perché non rientrante nelle materie indicate all'art. 17, comma 33, della L. 127/97
- E' copia conforme all'originale

L'ISTRUTTORE DIR.VO AA.GG.

Dalla Residenza comunale, li 2.9.1998



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 2.9.98 al 17.9.98 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 14.9.1998

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, 2° comma, L. 142/90);

decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co. (Art. 17, comma 40, L. 127/97);

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 17, comma 40, L. 127/97) prot. n. _____ in data _____;

a seguito di conferma ai sensi dell'art. 17, comma 39, della L. 127/97.

E' stata annullata con provvedimento del Co.Re.Co. prot. n. _____ in data _____.

Dalla Residenza comunale, li 14.9.1998



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FRANCESCHINI Dr. FRANCO

Io sottoscritta Botti Marisa, Istruttore Dir.vo AA.GG., certifico che la presente copia da me collezionata è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Dalla Residenza Comunale, li 14.9.1998

L'ISTRUTTORE DIR.VO AA.GG.

COMUNE DI OSTELLATO

DELIBERA N. 53 DEL 31.08.1998

**TABELLE PARAMETRICHE DI DEFINIZIONE DEGLI ONERI
DI URBANIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 10 DELLA LEGGE
28/01/1977 N. 10**

**INDICAZIONI PROCEDURALI
TABELLE DI APPLICAZIONE DEGLI ONERI**

**TABELLE PARAMETRICHE DI DEFINIZIONE DEGLI ONERI
DI URBANIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 10 DELLA LEGGE
28/01/1977 N. 10**

INDICAZIONI PROCEDURALI

1 – ONERI DI URBANIZZAZIONE

1.1 Opere di urbanizzazione

Sono opere di urbanizzazione ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri, di cui agli artt. 5 e 10 della Legge 10/77, le opere di urbanizzazione primaria e le opere di urbanizzazione secondaria, definite come segue:

- sono opere di urbanizzazione primaria poste al diretto servizio dell'insediamento (U1) :
 - a) le strade e gli spazi di sosta e parcheggio;
 - b) le fognature e gli impianti di depurazione;
 - c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
 - d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
 - e) la pubblica illuminazione;
 - f) il verde attrezzato;
 - g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi caratteri generali ma al servizio diretto dell'insediamento;

- sono opere di urbanizzazione secondaria (U2) :
 - a) gli asili nido e le scuole materne;
 - b) le scuole dell'obbligo;
 - c) i mercati di quartiere;
 - d) le delegazioni comunali;
 - e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
 - f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
 - g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
 - h) i parcheggi pubblici.

1.2 Parametrazione degli oneri

Le tabelle di parametrazione e incidenza degli oneri sono state raggruppate in cinque categorie funzionali:

- interventi di edilizia residenziale (funzione abitativa) – Tabelle “ A “ ;

- funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq, funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali -
Tabelle “ B” ;

- funzioni produttive di tipo manifatturiero , comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo - Tabelle “ C “ ;
- funzioni agricole svolte da non aventi titolo – Tabelle “ D “ ;
- funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo – Tabelle “ E “ ;

Le tariffe per la parametrizzazione degli oneri, comprensive dell’aumento regionale del 6.2 % sono riportate nelle tabelle allegate, dando atto che il Comune di Ostellato è individuato come Comune di 6° classe, nella apposita delibera del Consiglio Regionale.

1.3 Incidenza degli oneri

Le tariffe di cui al punto 1.2 sono diversificate in relazione alle zone territoriali omogenee di cui all’art. 13 della L.R. 47 / 78 e s.m. , alle destinazioni d’uso degli immobili oggetto delle concessioni, al tipo di intervento edilizio, all’indice di fabbricabilità, nonché al tipo di attività sul territorio.

1.4 Scomposizione degli oneri

Ai fini della determinazione del contributo di concessione, in relazione a ciascun caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’onere parametrato e tariffato come al punto 1.2 viene scomposto in relazione ai tipi di opere nelle seguenti quote:

U1 - opere di urbanizzazione primaria al servizio diretto dell’insediamento;

U2 - opere di urbanizzazione secondaria.

L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) , è così indicata:

Residenza

Opere (% di U1 = L/mq. Su)

le strade	22
gli spazi di sosta e di parcheggio	10
le fognature	8
gli impianti di depurazione	3
il sistema di distribuzione dell’acqua	7
il sistema di distribuzione dell’energia elettrica, forza motrice, gas, telefono	24
la pubblica illuminazione	10
il verde attrezzato	16

Attività Produttive

Opere

(% di U1 = L/mq. Su)

le strade	30
gli spazi di sosta e di parcheggio	12
le fognature	10
gli impianti di depurazione	10
il sistema di distribuzione dell'acqua	6
il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono	21
la pubblica illuminazione	7
il verde attrezzato	4

100

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) , è così indicata:

Per ogni attività

Opere

(% di U2 = L/mq. Su)

gli asili e le scuole materne	10
le scuole dell'obbligo	38
le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi	7
i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie	7
mercati di quartiere e delegazioni comunali	6
gli spazi pubblici a parco e per lo sport	25
i parcheggi pubblici	7

100

1.5 Applicazione dell'onere

Le unità di superficie per l'applicazione dei parametri U1 e U2 sono così determinate:

1.5.1 – Funzione abitativa permanente e temporanea, funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, commerciali al dettaglio, artigianali di servizio, esercizi pubblici, attività produttive di tipo manifatturiero artigianale a carattere laboratoriale, funzioni di servizio (culturali, ricreative, sanitarie, ecc....) studi professionali.

L'unità di superficie (Su) è il mq utile risultante dall'applicazione dell'art. 3 del D.M. 10/05/1977 n. 801, che recita testualmente < per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezze, squinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi >.

1.5.2 – Funzioni commerciali all'ingrosso, funzioni produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali, insediamenti di tipo agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo, funzioni agricole svolte da non aventi titolo, funzioni alberghiere.

L'unità di superficie (Su) è il mq utile della superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra, dal calcolo della Su sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente.

In detta superficie (Su) sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stesi siano funzionali all'esercizio dell'impresa.

1.5.3 - Insediamenti per le attività turistiche temporanee, per gli esercizi pubblici, le attività commerciali, quelle di interesse collettivo all'aperto e per gli impianti sportivi che non costituiscono standard urbanistico ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/48 e s.m.

L'unità di superficie (Ai) è il mq dell'area individuata nell'ambito effettivo di svolgimento dell'attività turistica, commerciale o sportiva, di esercizio pubblico, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori. **Quando la superficie dell'attività sportiva effettivamente svolta è prevalente rispetto a quella riservata al pubblico, la superficie Ai viene ridotta del 50 % .**

1.5.4 – Criteri generali

Sono gratuite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di demolizione, di occupazione di suolo, mediante deposito di materiali, di eliminazione di barriere architettoniche, le recinzioni, le opere interne su singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, la revisione, l'installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici, indispensabili per nuove disposizioni, i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo, le varianti a concessione già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, sulla destinazione d'uso, sulla categoria edilizia, non alterino la sagoma e non aumentano le superfici utili e/o volumetrie. Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti con aumento di C.U. la superficie utile di intervento cui applicare gli oneri di urbanizzazione è quella riferita alla parte in aumento; nel caso di intervento anche sulla parte preesistente, la superficie utile cui applicare l'onere è computata ai sensi del precedente capoverso. Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità immobiliari, la superficie utile a cui applicare l'onere è quella relativa all' U. I. minore o minori. **Qualora la suddivisione dell'unità immobiliare avvenga mediante minime opere edilizie (chiusura di una porta, realizzazione di scala esterna o interna ed opere di manutenzione ordinaria) o per operazioni che non comportino aumento di carico urbanistico dovuto a particolari destinazioni d'uso , la concessione edilizia è gratuita.** Nell'onere complessivo $U=U_1+U_2$ non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera

di urbanizzazione. In caso di monetizzazione degli standards tale costo verrà stabilito sulla base da valori determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

1.6 Variazione dell'onere

1.6.1 - *Tutte le variazioni di cui al presente punto 1.6 sono deliberate dal Consiglio Comunale in sede di determinazioni degli oneri di attuazione delle presenti tabelle e indicazioni procedurali.*

1.6.2 - *Per i soli interventi di edilizia residenziale gli oneri di urbanizzazione secondaria sono ridotti sulla quota base valida per il capoluogo :*

- *all'80% per le frazioni di Dogato, S. Giovanni, Rovereto –*
al 60% per le frazioni di Alberlungo, Campolungo, Libolla, Medelana e S. Vito.
- *al 60% per i centri abitati di Bivio Correggi, Ponte Arzana, Bivio Gallare, Corte Centrale.*
- *al 60% per tutti gli interventi fuori dai centri abitati.*
- *al 50% per tutti gli interventi sulle vie sprovviste di manto asfaltato fuori dai centri abitati.*

1.6.3 - *Per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 50%.*

1.6.4 - ***Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali- sanitarie gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 50%, fermo restando la gratuità degli interventi per strutture pubbliche o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente competenti. La riduzione alle strutture socio-assistenziali- sanitarie viene applicata qualora venga stipulata convenzione con l'Amm.ne Com. le.*** Resta inteso che per gli interventi relativi a residenze per anziani autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria, si applicano gli oneri della Tabella " A ", mentre per quelli relativi a strutture socio assistenziali con prestazioni di tipo sanitario gli oneri sono quelli delle tabelle " B ".

1.6.5 - Per le strutture fisse dotate di copertura, destinate a deposito o ricovero di attrezzature e/o macchine, connesse all'esercizio di attività commerciali all'ingrosso o produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali o agroindustriali, gli oneri di urbanizzazione sono pari al 30% dei valori di incidenza previsti dalle Tabelle " C ", l'onere così determinato è riferito all'area coperta dagli impianti. ***Per i magazzini di materie prime, semilavorati e prodotti finiti viene applicata una riduzione degli oneri di urbanizzazione del 50%.***

1.6.6 - Per gli insediamenti da realizzare su aree ad intervento edilizio diretto per le quali esista l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) , mentre gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) sono dovuti soltanto per le opere non previste nel suddetto impegno secondo le percentuali indicate nel precedente punto 1.4 e con le modalità di cui al successivo punto 1.7.4

1.6.7 - *Per gli interventi all'interno di PEEP e PIP gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dal Comune in rapporto ai reali costi di urbanizzazione.*

1.6.8 - *Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 10/77 e dell'art. 35 della L. 865/71 non compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) sono ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti dalle tabelle parametriche a condizione che gli alloggi non superino i 105 mq di superficie utile abitabile.*

1.6.9 - *Per tutti gli interventi relativi a tutte le attività artigianali gli oneri di urbanizzazione secondaria U2 sono ridotti al 50%.*

1.6.10 - Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 20%. ***Il comune richiederà al concessionario il progetto degli impianti redatto da professionista abilitato ed a conclusione dei lavori la dichiarazione di conformità.***

1.6.11 - Per gli insediamenti relativi a centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, società o imprese, in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50%, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 50%.

1.6.12 - Ai fini della concessione gratuita relativa ad opere residenziali o non residenziali, da realizzare nelle zone agricole di cui alla lettera a) dell'art. 9 della L. 10/77, da rilasciare all'imprenditore agricolo a titolo principale, il richiedente la concessione è tenuto a presentare al Comune apposita certificazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della Legge 9/5/71975 n. 153.

1.6.13 - *Viene applicata una riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per quegli interventi di ristrutturazione di edifici che garantiscano un livello di accessibilità maggiore rispetto a quello imposto dal D.M. 14/06/1989 n. 236, secondo le seguenti modalità:*

a) quando il progetto prevede il livello di accessibilità ove la norma richiede solo la visitabilità o adattabilità.

b) quando l'accessibilità è ottenuta con impianto di sollevamento elettro-meccanici non obbligatori per norma.

1.6.14 - La trasformazione di una sala cinematografica ad unico schermo, in sale con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utile, non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino delle attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile

non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è esente dal pagamento degli oneri di concessione.

Le modalità ed i vincoli per il godimento delle citate esenzioni sono quelli indicati dalla Legge 01/03/1994, n. 153.

1.6.15 - Per le opere di edilizia funeraria la relativa concessione non è soggetta al pagamento di alcun onere di urbanizzazione né di contributo afferenti il costo di costruzione.

1.6.16 - Le riduzioni dell'onere contenute nelle presenti tabelle e indicazioni procedurali sono cumulabili ad un massimo del 75% dell'onere stesso.

1.7 Realizzazione delle opere di urbanizzazione e contributo afferente gli oneri di urbanizzazione

1.7.1 - Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai concessionari secondo le modalità e garanzie stabilite dal Comune.

1.7.2 - Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree necessarie.

1.7.3 - Nel caso in cui il concessionario realizzi direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione poste al diretto servizio dell'insediamento, il Comune provvederà ad applicare al concessionario stesso gli oneri afferenti la quota parte di opere secondarie non realizzate. Nel caso di parziale realizzazione delle opere primarie, l'onere sarà determinato in relazione alle specifiche indicazioni di cui al punto 1.4.

1.7.4 - In merito all'applicazione concreta dell'onere si procede, di norma, con le modalità di seguito indicate.

- a)** per le opere di urbanizzazione primaria, afferenti la parte posta al diretto servizio dell'insediamento, l'onere:
- è dovuto, per le opere non realizzate direttamente dal concessionario, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche per ogni intervento diretto sul territorio;
 - **è dovuto nella misura stabilita dal Comune con deliberazione consigliare, per gli insediamenti di cui al 2° comma dell'art. 9 della L. 10/77.**
 - è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
 - non è dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b), c), d), e), f), e g) della Legge 10/77;

A scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria, il concessionario può realizzare direttamente le relative opere ai sensi del primo capoverso del presente punto 1.7. **Qualora l'importo delle opere realizzate da concessionario superi l'onere dovuto per le corrispondenti opere, il Comune applicherà uno scomputo fino alla**

concorrenza dell'intero onere dovuto previa presentazione del progetto esecutivo, della garanzia fideiussoria e del collaudo delle opere.

b) per le opere di urbanizzazione secondaria l'onere:

- è dovuto, nella misura risultante dalle tabelle parametriche, per ogni intervento diretto sul territorio;
- è dovuto dal concessionario finale per la realizzazione delle aree comprese in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, in misura pari alla differenza fra l'onere corrisposto dal soggetto attuatore degli strumenti stessi rivalutato in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione, e l'onere risultante dall'applicazione delle tabelle parametriche;
- è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- **è dovuto nella misura stabilita dal Comune per gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 9 della L. 10/77;**
- non è dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b), c), d), e), f), e g) della Legge 10/77;

1.8 Versamento della quota di contributo di concessione relativa agli oneri di urbanizzazione

1.8.1 - *Il versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione può essere rateizzato, su richiesta del concessionario, in due rate:*

- *60% al ritiro della concessione edilizia;*
- *40% a due anni dal ritiro della concessione e in caso di ultimazione dei lavori in data antecedente ai due anni dal ritiro della concessione, la rata del 40% dovrà essere corrisposta contestualmente alla presentazione del certificato di fine lavori. A garanzia del pagamento della seconda rata, all'atto del rilascio della concessione edilizia, il concessionario dovrà presentare fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 100% della somma ancora da versare.*

In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art. 15, 1° comma della L. 10/77, vedi art. 3 L. 47/85.

1.8.2 - Le garanzie reali o personali devono essere richieste anche per le quote di contributo afferente il costo di costruzione da corrispondenti con le modalità di cui all'art. 11 della L. 10/77. Le suddette forme di garanzia sono scelte dal Comune. Le garanzie personali sono prestate con polizza assicurativa o fidejussione bancaria. Per quanto concerne le opere eseguite mediante enti pubblici (SIP – ENEL – Aziende Municipalizzate, ecc...) il concessionario potrà impegnarsi a presentare, entro un anno dall'inizio dei lavori, copia del contratto stipulato con gli Enti stessi per la realizzazione delle opere. (Delibera di Consiglio Reg.le n. 2792 del 21/04/1980).

1.9 Aggiornamento delle tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione

Ogni cinque anni la Regione, sulla base dell'indice revisionale previsto dal D.M. 22/06/1968 per le opere edilizie, aggiorna le allegate tabelle parametriche.

I Comuni sono tenuti al recepimento dei nuovi valori degli oneri entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione del Consiglio regionale.

Le tabelle di cui alla presente Delibera sono aggiornate al settembre 1992 in base al criterio indicato.

In caso di aggiornamento che comporti aumenti superiori al 15% verranno applicati regimi transitori di graduazione dell'aggiornamento, e più precisamente sarà applicata la percentuale del 50% dell'aumento determinato, per le istanze presentate entro 12 mesi dalla deliberazione comunale di recepimento dei nuovi valori, e l'ulteriore 50% sarà applicato alle istanze presentate dopo i successivi 12 mesi dalla deliberazione comunali di recepimento dei nuovi valori.

2 - ADEMPIMENTI COMUNALI E LORO TERMINI

2.1 - Entro il 31 Marzo di ogni anno i Comuni approvano una relazione consuntiva sui proventi derivanti dalla concessioni e dalle sanzioni e formulano previsioni in ordine alla destinazione sui proventi stessi ai sensi dell'art. 12 della L. 10/77. Nei Comuni obbligati alla formulazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della Legge 10/77 le previsioni di impegno sui proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni sono rapportate alla durata dei programmi pluriennali stessi.

Con la stessa previsione di impegno il Comune, d'intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti, destina quota percentuale indicata al punto 1.4 per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, in primo luogo all'acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, da cedere gratuitamente in proprietà all'ente religioso, ovvero al rimborso delle spese documentate per l'acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici.

Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali costruite con contributi religiosi e comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dall'erogazione del contributo.

Il vincolo è trasferito nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'art. 38 della Legge 20/05/1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

Gli atti e i negozi che comportino violazioni del vincolo sono nulli.

3 - RILASCIO DI CONCESSIONI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O SU EDIFICI ESISTENTI CON DESTINAZIONE D'USO E/O TIPI DI INTERVENTI MULTIPLI

Nel caso di interventi unitari che comportino destinazioni d'uso multiple, la concessione è data dal sindaco con atto unico, nel quale sono specificate le singole destinazioni d'uso, i relativi oneri e l'eventuale convenzione:

- per la eventuale parte residenziale devono risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione ad essa relativi e la quota afferente il costo di costruzione ovvero l'impegno a stipulare la convenzione di cui all'art. 7 della Legge 10/77, da limitarsi alla sola parte residenziale;
- per la eventuale parte direzionale o commerciale devono risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione e la quota afferente il costo di costruzione ad essi relativi;
- per la eventuale parte destinata ad attività produttive devono risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione e quelli necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche;
- per gli interventi sugli edifici esistenti gli oneri sono corrisposti, per le sole parti oggetto dell'intervento, sommando le tariffe corrispondenti ai singoli tipi di intervento cui è sottoposto l'edificio sulla base dei valori indicati dalle tabelle parametriche.

4 - CATEGORIE DI INTERVENTO SU EDIFICI ESISTENTI

Nella delibera di determinazione degli oneri sul proprio territorio il Comune, conformandosi alle disposizioni vigenti definisce le categorie d'intervento e la loro onerosità o gratuità.

Interventi non onerosi:

- a) manutenzione ordinaria - riguarda le piccole riparazioni dipendenti dal deterioramento prodotto dall'uso e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici (vedi art. 5 del vigente Regolamento Edilizio);
- b) manutenzione straordinaria - riguarda tutte le opere di rinnovamento o sostituzione anche di parti strutturali degli edifici, sempreché non alterino la consistenza fisica, la struttura tipologica e le destinazioni d'uso (vedi art. 6 del vigente R.E.);
- c) restauro e risanamento conservativo ai fini di recupero abitativo riguardante edifici in zona "A" - riguarda gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi

tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano l'uso abitativo anche come destinazione finale di mutamento di quella ordinaria. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) opere interne - opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non arrechino pregiudizio alla statica dell'immobile e limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee "A" di cui all'art. 2 del D.M.LL.PP. 02.04.1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 97 del 16.04.1968, non modificano le destinazioni d'uso. Ai fini dell'applicazione di tale definizione non è considerato aumento della superficie utile l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse;

e) abbattimento barriere architettoniche - opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici od attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni (vedi art. 6 del vigente R.E.);

i) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidono sui parametri edilizi e sulle volumetrie, che non cambino le destinazioni d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia originaria;

m) le modifiche di prospetto riferite all'unità immobiliare, che incidano con un massimo del 20% e non legate ad altre tipologie di interventi;

n) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti purché staccati dall'edificio principale e con le caratteristiche di cui all'art. 16 del R.E.;

o) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero.

p) edilizia funeraria

q) quando il cambio di destinazione d'uso con opere di immobili adibiti ad attività industriali o artigianali avviene oltre i 10 anni successivi all'ultima concessione edilizia riguardante lavori di "nuova Costruzione", "Ristrutturazione totale" o "Ampliamenti superiori al 50% dell'esistente, il Comune applicherà l'aliquota ridotta corrispondente alla categoria R.E. senza aumento di C.U. .

r) per un periodo di 5 anni dalla data di esecutività della presente delibera tutti gli interventi realizzati nell'area industriale SIPRO di S.Giovanj sono gratuiti.

s) gli interventi ricadenti in zona omogenea di P.R.G. "D4 produttiva di consolidamento del territorio agricolo" quando l'intervento sia relativo allo svolgimento dell'attività agricola ed il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale escluso soci accomandatari, cooperative o altri soggetti.

Interventi onerosi:

sono interventi onerosi tutti gli interventi che non rientrino nei punti del precedente capoverso.

Sono da ritenersi interventi onerosi tutti gli interventi, escluse le nuove costruzioni in lotti liberi, all'interno di lottizzazioni residenziali prese in carico dall'Amm.ne Comunale.

4bis) Il rilascio della concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 10 della L. 10/77. Qualora non sia possibile fare riferimento, per il calcolo dell'oblazione, alle tabelle parametriche (es. interventi su edifici agricoli eseguiti dall'imprenditore agricolo, interventi su edifici industriali senza aumento di s.u. , ecc) si procederà all'applicazione dell'aliquota dell' 8% sul costo documentato dell'intervento stabilito dal professionista.

In ogni caso l'oblazione non potrà essere inferiore a L. 500.000 (circa 250 euro).

La somma dovuta a titolo di oblazione è corrisposta al Comune al momento del ritiro della concessione a sanatoria.

4ter) Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento di attività ricettive e commerciali di vicinato usufruiranno di una riduzione del 70% degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione. Tale beneficio ha la durata di anni due, prorogabili, dalla data di esecutività del presente atto: (delibera C.C. n° 33 del 28.04.2000 immediatamente eseguibile).

5 - DEFINIZIONE DI EDIFICIO UNIFAMILIARE AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L. 10/77

Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. Per edifici unifamiliari si intendono altresì quelli comprendenti un unico alloggio, direttamente aerato e con almeno un fronte esterno, riferito nella mappa catastale ad una unica particella. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento.

6 - NORMA GENERALI

6.1 Per quanto riguarda il contributo del costo di costruzione, restano operative tutte le deliberazioni comunali attualmente vigenti.

6.2 Il Comune esonera dal pagamento dei contributi D e S, previsti dalla deliberazione Regionale, qualsiasi intervento ad essi assoggettato.

6.3 Abbreviazioni e significati della tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione:

- C.U. = carico urbanistico;
- Aumento di C.U. = aumento della superficie utile (Su) anche con trasformazioni di superficie accessoria (Snr) in Su e/o variazione della destinazione d'uso, con o senza trasformazioni fisiche, tra un raggruppamento e l'altro di categorie di cui all'art. 16 della L.R. 6/95, o tra i sottogruppi individuati dalle N.T.A. che comportino una maggior quota di standards urbanistici e/o aumento del numero delle unità immobiliari;

- Zone omogenee A – B- C- D- E- F-: corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e s.m.;

- D = contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi;
- S = contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

TABELLE PARAMETRICHE DI DEFINIZIONE DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 10 DELLA LEGGE 28/01/1977 N. 10

Tabelle aggiornate

(Del C.R. n. 850 del 04/03/1998)

OSTELLATO

TABELLA A6
PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

6° CLASSE DI COMUNI						
EDILIZIA RESIDENZIALE (FUNZIONE ABITATIVA)*		Ambito AC1 Centro Storico	Ambito AC3	Ambito AC2	Ambito ASP1.1 - ASP1.2 ASP2	Ambito I.P.R. - N.R. AVP - ARP - ARPM
		€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.
N.C. If = da 0 a 1 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	22,66753	18,88961	18,88961
	U2	20,35063	20,35063	20,35063	20,35063	20,35063
N.C. If = da 1,01 a 2 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	20,77857	18,88961	18,88961
	U2	20,35063	20,35063	20,35063	20,35063	20,35063
N.C. If = da 2,01 a 3 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	18,88961	18,88961	18,88961
	U2	20,35063	20,35063	20,35063	20,35063	20,35063
N.C. If = oltre 3 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	17,00065	18,88961	18,88961
	U2	20,35063	20,35063	20,35063	20,35063	20,35063
R.E. con aumento C.U.	U1	15,11169	15,11169	15,11169	15,11169	11,32057
	U2	16,28050	16,28050	16,28050	16,28050	12,19813
R.E. senza aumento C.U.	U1	3,77792	3,77792	3,77792	3,77792	3,77792
	U2	4,07013	4,07013	4,07013	4,07013	4,07013
R.E. convenz. con aumento C.U.	U1	11,33376	11,33376	11,33376	11,33376	11,33376
	U2	12,21038	12,21038	12,21038	12,21038	12,21038
mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2 c. 60 L. 662/96				
	U2					
N.C. = Nuove costruzioni						
R.E. = Interventi di ristrutturazione edilizia. C.U. = Carico Urbanistico						
* Le corrispondenti categorie catastali sono : da A/1 ad A/9 - B/1						

DOGATO - ROVERETO - SAN GIOVANNI

TABELLA A6 **PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

6° CLASSE DI COMUNI						
EDILIZIA RESIDENZIALE (FUNZIONE ABITATIVA)*		Ambito AC1 Centro Storico	Ambito AC3	Ambito AC2	Ambito ASP1.1 - ASP1.2 ASP2	Ambito I.P.R. - N.R. AVP - ARP - ARPM
N.C. If = da 0 a 1 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	22,66753	18,88961	18,88961
	U2	16,28050	16,28050	16,28050	16,28050	16,28050
N.C. If = da 1,01 a 2 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	40,233	18,88961	18,88961
	U2	16,28050	16,28050	16,28050	16,28050	16,28050
N.C. If = da 2,01 a 3 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	18,88961	18,88961	18,88961
	U2	16,28050	16,28050	16,28050	16,28050	16,28050
N.C. If = oltre 3 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	32,918	18,88961	18,88961
	U2	16,28050	16,28050	16,28050	16,28050	16,28050
R.E. con aumento C.U.	U1	15,11169	15,11169	15,11169	15,11169	11,32057
	U2	13,02440	13,02440	13,02440	13,02440	9,75850
R.E. senza aumento C.U.	U1	3,77792	3,77792	3,77792	3,77792	3,77792
	U2	3,25610	3,25610	3,25610	3,25610	3,25610
R.E. convenz. con aumento C.U.	U1	11,33376	11,33376	11,33376	11,33376	11,33376
	U2	9,76830	9,76830	9,76830	9,76830	9,76830
mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2 c. 60 L. 662/96				
	U2					
N.C. = Nuove costruzioni						
R.E. = Interventi di ristrutturazione edilizia						
* Le corrispondenti categorie catastali sono : da A/1 ad A/9 - B/1						

CAMPOLUNGO - ALBERLUNGO - LIBOLLA - MEDELANA - SAN VITO
BIVIO CORREGGI - PONTE ARZANA - BIVIO GALLARE - CORTE CENTRALE - FUORI CENTRI ABITATI

TABELLA A6 **PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

6° CLASSE DI COMUNI						
EDILIZIA RESIDENZIALE (FUNZIONE ABITATIVA)*		Ambito AC1 Centro Storico	Ambito AC3	Ambito AC2	Ambito ASP1.1 - ASP1.2 ASP2	Ambito I.P.R. - N.R. AVP - ARP - ARPM
N.C. If = da 0 a 1 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	22,66753	18,88961	18,88961
	U2	12,21038	12,21038	12,21038	12,21038	12,21038
N.C. If = da 1,01 a 2 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	22,66753	18,88961	18,88961
	U2	12,21038	12,21038	12,21038	12,21038	12,21038
N.C. If = da 2,01 a 3 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	22,66753	18,88961	18,88961
	U2	12,21038	12,21038	12,21038	12,21038	12,21038
N.C. If = oltre 3 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	22,66753	18,88961	18,88961
	U2	12,21038	12,21038	12,21038	12,21038	12,21038
R.E. con aumento C.U.	U1	15,11169	15,11169	15,11169	15,11169	11,32057
	U2	9,76830	9,76830	9,76830	9,76830	7,31888
R.E. senza aumento C.U.	U1	3,77792	3,77792	3,77792	3,77792	3,77792
	U2	2,44208	2,44208	2,44208	2,44208	2,44208
R.E. convvenz. con aumento C.U.	U1	11,33376	11,33376	11,33376	11,33376	11,33376
	U2	7,32623	7,32623	7,32623	7,32623	7,32623
mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2 c. 60 L. 662/96				
	U2					
N.C. = Nuove costruzioni						
R.E. = Interventi di ristrutturazione edilizia						
* Le corrispondenti categorie catastali sono : da A/1 ad A/9 - B/1						

TUTTE LE VIE SPROVVISTE DI MANTO D'ASFALTO FUORI CENTRI ABITATI

TABELLA A6 **PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

6° CLASSE DI COMUNI						
EDILIZIA RESIDENZIALE (FUNZIONE ABITATIVA)*		Ambito AC1 Centro Storico	Ambito AC3	Ambito AC2	Ambito ASP1.1 - ASP1.2 ASP2	Ambito I.P.R. - N.R. AVP - ARP - ARPM
N.C. If = da 0 a 1 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	22,66753	18,88961	18,88961
	U2	10,17532	10,17532	10,17532	10,17532	10,17532
N.C. If = da 1,01 a 2 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	20,77857	18,88961	18,88961
	U2	10,17532	10,17532	10,17532	10,17532	10,17532
N.C. If = da 2,01 a 3 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	22,66753	18,88961	18,88961
	U2	10,17532	10,17532	10,17532	10,17532	10,17532
N.C. If = oltre 3 mc/mq	U1	18,88961	18,88961	17,00065	18,88961	18,88961
	U2	10,17532	10,17532	10,17532	10,17532	10,17532
R.E. con aumento C.U.	U1	15,11169	15,11169	15,11169	15,11169	11,32057
	U2	8,14025	8,14025	8,14025	8,14025	6,09907
R.E. senza aumento C.U.	U1	3,77792	3,77792	3,77792	3,77792	3,77792
	U2	2,03507	2,03507	2,03507	2,03507	2,03507
R.E. convenz. con aumento C.U.	U1	11,33376	11,33376	11,33376	11,33376	11,33376
	U2	6,10519	6,10519	6,10519	6,10519	6,10519
mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2 c. 60 L. 662/96				
	U2					
N.C. = Nuove costruzioni						
R.E. = Interventi di ristrutturazione edilizia						
* Le corrispondenti categorie catastali sono : da A/1 ad A/9 - B/1						

TABELLA B6

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

6° CLASSE DI COMUNI								
FUNZIONI DIREZIONALI, FINANZIARIE, ASSICURATIVE, ARTIGIANALI DI SERVIZIO, FUNZIONI COMMERCIALI, IVI COMPRESI GLI ESERCIZI PUBBLICI, FUNZIONI PRODUTTIVE DI TIPO MANUFATTURIERO ARTIGIANALE, SOLAMENTE SE LABORATORIALI, PER LA PARTE DI SU FINO A 200 MQ., FUNZIONI DI SERVIZIO PRIVATO, PUBBLICO E/O USO PUBBLICO, IVI COMPRESI LE SEDI DI STTIVITA' CULTURALI E DI ISTRUZIONE, RICREATIVE, SANITARIE E STUDI PROFESSIONALI *		Ambiti AC1 e Centro Storico	Ambito AC3	Ambito AC2	Ambito ASP 1.1 ASP 1.2 ASP 2	I.P.R. N.R. AVP - ARP ARPM	Dotazioni Territoriali	
		€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	
N.C. - funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigiane di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali, per la parte di su fino a 200 mq., funzioni di servizio privato, pubblico e/o uso pubblico, ivi comprese le sedi di sttivita' culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e studi professionali	U1	18,88961	18,88961	18,88961	18,88961		18,88961	
	U2	20,35399	20,35399	20,35399	20,35399		20,35399	
N.C. Funzioni commerciali all'ingrosso								
	U1	6,67727	6,67727	6,67727	6,67727		6,67727	
	U2	0,57120	0,57120	0,57120	0,57120		0,57120	
R.E. - . funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigiane di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali, per la parte di su fino a 200 mq., funzioni di servizio privato, pubblico e/o uso pubblico, ivi comprese le sedi di sttivita' culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e studi professionali con aumento di C.U.	U1	18,88961	18,88961	18,88961	18,88961	18,88961	18,88961	
	U2	20,35399	20,35399	20,35399	20,35399	20,35399	20,35399	
R.E. - Funzioni commerciali all'ingrosso con aumento di C.U.								
	U1	5,34481	5,34481	5,34481	5,34481	5,34481	5,34481	
	U2	0,45758	0,45758	0,45758	0,45758	0,45758	0,45758	
R.E. - funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigiane di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali, per la parte di su fino a 200 mq., funzioni di servizio privato, pubblico e/o uso pubblico, ivi comprese le sedi di sttivita' culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e studi professionali senza aumento C.U.	U1	7,55582	7,55582	7,55582	7,55582	7,55582	7,55582	
	U2	8,14160	8,14160	8,14160	8,14160	8,14160	8,14160	
R.E. - Funzioni commerciali all'ingrosso senza aumento C.U.								
	U1	3,33838	3,33838	3,33838	3,33838	3,33838	3,33838	
	U2	0,28560	0,28560	0,28560	0,28560	0,28560	0,28560	
Insedimenti di interesse collettivo e impianti sportivi all'aperto (€/mq. di Af)								
	U1	0,18851	0,18851	0,18851	0,18851	0,18851	0,18851	
	U2	0,10226	0,10226	0,10226	0,10226	0,10226	0,10226	
mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.								
	U1	VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2, c.					60, L. 662/96	
	U2							

N.C. = Nuove costruzioni.

R.E. = Interventi di ristrutturazione edilizia. C.U. = Carico Urbanistico

* Le corrispondenti categorie catastali sono : A/10 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/6 - D/1 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/8 - E/1 - E/3 - E/5 - E/7 - E/8 - E/9

TABELLA C6

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

6° CLASSE DI COMUNI							
FUNZIONI PRODUTTIVE DI TIPO MANUFATTURIERO, COMPRESSE QUELLE ARTIGIANALI DI TIPO LABORATORIALI PER LA PARTE DI SU OLTRE I 200 MQ., INSEDIAMENTI DI TIPO AGRO-INDUSTRIALE E ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO INTENSIVO *		Ambiti AC1 e Centro Storico	Ambito AC3	Ambito AC2	Ambito ASP 1.1 ASP 1.2 ASP 2	I.P.R. N.R. AVP – ARP ARPM	Dotazioni Territoriali
		€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.
N.C. - funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di su oltre i 200 mq., insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo	U1	6,67727	6,67727	6,67727	6,67727	6,67727	6,67727
	U2	0,57120	0,57120	0,57120	0,57120	0,57120	0,57120
R.E. - funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di su oltre i 200 mq., insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo senza aumento di C.U.	U1	3,33838	3,33838	3,33838	3,33838	3,33838	3,33838
	U2	0,28560	0,28560	0,28560	0,28560	0,28560	0,28560
R.E. - funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriali per la parte di su oltre i 200 mq., insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo con aumento C.U.	U1	5,34481	5,34481	5,34481	5,34481	5,34481	5,34481
	U2	0,46223	0,46223	0,46223	0,46223	0,46223	0,46223
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2, comma 60, L. 662/96					
	U2						
N.C. = Nuove costruzioni							
R.E. = Interventi di ristrutturazione edilizia. C.U. = Carico urbanistico							
* Le corrispondenti categorie catastali sono : D/1 - D/7 - F/7 - F/8 - F/9							

TABELLA E6

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

6° CLASSE DI COMUNI							
FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO *		Ambiti AC1 e Centro Storico	Ambito AC3	Ambito AC2	Ambito ASP 1.1 ASP 1.2 ASP 2	I.P.R. N.R. AVP – ARP ARPM	Dotazioni Territoriali
N.C. - Attività alberghiere	U1	11,12810	11,12810	11,12810	11,12810		11,12810
	U2	0,95131	0,95131	0,95131	0,95131		0,95131
R.E. - Attività alberghiere con aumento di C.U.	U1	8,90268	8,90268	8,90268	8,90268	8,90268	8,90268
	U2	0,76126	0,76126	0,76126	0,76126	0,76126	0,76126
R.E. - Attività alberghiere senza aumento di C.U.	U1	4,45134	4,45134	4,45134	4,45134	4,45134	4,45134
	U2	0,38063	0,38063	0,38063	0,38063	0,38063	0,38063
Insedimenti per le attività turistiche temporanee - €/mq. di area di insediamento (Ai)	U1	0,18851	0,18851	0,18851	0,18851	0,18851	0,18851
	U2	0,10174	0,10174	0,10174	0,10174	0,10174	0,10174
N.C. - Insediamenti per residenze turistiche	U1	18,88961	18,88961	18,88961	22,66729		
	U2	20,35357	20,35357	20,35357	20,35357		
R.E. con aumento di C.U. Insediamenti per residenze turistiche	U1	17,00065	17,00065	17,00065	17,00065	17,00065	17,00065
	U2	18,31821	18,31821	18,31821	18,31821	18,31821	18,31821
R.E. senza aumento di C.U. Insediamenti per residenze turistiche	U1	5,66708	5,66708	5,66708	5,66708	5,66708	5,66708
	U2	6,10607	6,10607	6,10607	6,10607	6,10607	6,10607
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2, comma 60, L. 662/96					
	U2						
N.C. = Nuove costruzioni							
R.E. = Interventi di ristrutturazione edilizia. C.U. = Carico Urbanistico							
* Le corrispondenti categorie catastali sono : D/2.							

TABELLA D6 PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

6° CLASSE DI COMUNI		
FUNZIONI AGRICOLE SVOLTE DA NON AVENTI TITOLO (ESCLUSA LA RESIDENZA)*		Ambito I.P.R. – N.R. – AVP – ARP - ARPM
		€/mq.
N.C.	U1	6,67727
	U2	0,57120
R.E. con aumento C.U.	U1	5,34481
	U2	0,45758
R.E. senza aumento C.U.	U1	3,33838
	U2	0,28560
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2, comma 60 l. 662/96
	U2	
N.C. = Nuove costruzioni		
R.E. = Interventi di ristrutturazione edilizia. C.U. = Carico Urbanistico		
* Le corrispondenti categorie catastali sono : F/2 - F/3 - F/4 - F/5 - F/6 - F/10 - F/11 - F/12 - F/13 - F/14 - F/15 - F/16.		